

**N. 00721/2014REG.PROV.COLL.
N. 01273/2013 REG.RIC.
N. 01464/2013 REG.RIC.
N. 01782/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2013, proposto da
Apollo s.c.s.,
rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto
presso la sig.ra Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense, 104;

contro

Incontri s.r.l.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio,
con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 5;

nei confronti di

- Azienda Sanitaria Locale Bari,
non costituitasi in giudizio;
- Questa Città Coop. Sociale,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Loiodice e

Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Ombrone, 12/B;

Regione Puglia,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la Delegazione rappresentanza regionale della Regione Puglia, in Roma, via Barberini, 36;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

di Maria Teresa Santarsiero, Emilia Di Meo, Grazia Ostuni Castoro, Rosanna Bellocchio, Antonia Carulli e Francesco Guida,

costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Loiodice ed Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Ombrone, 12/B;

sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2013, proposto da

A.S.L. Ba,

rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Incontri s.r.l.,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 5;

nei confronti di

- Regione Puglia,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la Delegazione rappresentanza regionale della

Regione Puglia, in Roma, via Barberini, 36;

- Apollo-Società Cooperativa Sociale,
non costituitasi in giudizio;

Questa Città-Società Cooperativa Sociale,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice ed
Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via
Ombrone, 12/B;

sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2013, proposto da

Questa Città Soc. Coop. Sociale,
rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice ed Isabella Loiodice, con
domicilio eletto presso Studio Legale Loiodice, in Roma, via Ombrone, 12 -
Pal. B;

contro

Incontri s.r.l.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio,
con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 5;

nei confronti di

- l' A.S.L. BA,
non costituitasi in giudizio;

Apollo S.C.S.,
non costituitasi in giudizio;

Regione Puglia,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato,
con domicilio eletto presso la Delegazione rappresentanza regionale della
Regione Puglia, in Roma, via Barberini, 36,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia – Bari - Sezione terza n. 01934/2012, resa tra le parti, concernente fabbisogno e programmazione territoriale strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali.

Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Incontri s.r.l., di Questa Città Coop. Sociale e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il consigliere Bruno Rosario Polito;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, gli avvocati Notarnicola, per delega dell'avv. D'Ambrosio, Manzi, per dell'avv. Loiodice Aldo, Lagonegro per delega dell'avv. Rosato, Bavaro per delega dell'avv. Trotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a. (v. anche l'art. 96 c.p.a.), i tre giudizi vanno riuniti, avendo gli appelli ad oggetto l'impugnativa della stessa sentenza.

2. La società Incontri a r.l. – il cui ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia la sentenza n. 1934 del 2012, oggetto dell'odierna impugnativa, aveva accolto – con distinti atti, per ciascun appello notificati alle altre parti in giudizio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado ed agli effetti della sentenza, essendo venuto meno ogni interesse alla sua esecuzione; da ciò desume l'improcedibilità degli appelli.

3. Il Collegio osserva che in realtà si verifica una causa di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

E' chiaro, invero, che la declaratoria di estinzione del giudizio in fase di gravame comporta l'annullamento della sentenza di accoglimento impugnata, in quanto non può tradursi in una mera pronuncia di inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione, che avrebbe l'effetto di eliminare quest'ultima, ma non anche la sentenza impugnata, che anzi resterebbe confermata (tra le tante cfr. Cons. St., sez. IV, 30 aprile 1998, n. 709 e, da ultimo, Cons. St., IV, 26 febbraio 2013, n. 1184).

In relazione ai particolari profili della controversia spese ed onorari del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), preliminarmente riuniti gli appelli come in epigrafe proposti, definitivamente pronunciando sugli stessi, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, n. 1935 del 2012.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Cacace, Presidente FF

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)